

Sono deducibili dal reddito d'impresa di una società di capitali i compensi degli amministratori?

Sentenza della Corte di Cassazione, n. 24957, del 10 dicembre 2010, in: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Rassegna curata da Alessandro Riccioni, con la supervisione di Mario Cicala – Consulente Commissione Processo Tributario, n.12/Dicembre 2010, in:

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=192

[21.03.2011]



Imposte sui redditi – Reddito d'impresa – Amministratori di una società – Compensi percepiti dagli amministratori – Deducibilità – Sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulla misura dei compensi – Esclusione

L'ordinamento tributario quale vigente dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito "D.P.R.") n. 917/1986 non accorda all'Amministrazione finanziaria sindacato alcuno sulla congruità della quantificazione e determinazione del compenso devoluto agli amministratori di società che, quale componente negativo, deve intendersi integralmente deducibile dal reddito d'impresa nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla disciplina degli articoli 60 e 109 TUIR. Il solo limite a questo principio è costituito dalla disciplina sulla simulazione e dei negozi in frode alla legge a scopi elusivi, pur appare improbabile che tale mezzo sia utilizzato per attribuire utili occulti al socio-amministratore dal momento che le aliquote applicabili al reddito degli amministratori (43.5%) sono superiori a quelle applicabili mediamente ai redditi delle società (34.9%)

Nota bene: i tempi della sentenza in rassegna si intrecciano con quelli dell'Ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010, che, decidendo in senso opposto tanto scompiglio ha gettato fra gli operatori. La pubblicazione della sentenza n. 24957 è successiva a quella della pubblicazione dell'ordinanza; ma la deliberazione è

anteriore. In tema di determinazione del reddito d'impresa, allo stato attuale della legislazione l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi ai sensi dell'articolo 62 D.P.R. n. 917/1986.

Invece, secondo Cass. 30 ottobre 2001, n. 13478 rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e procedere alla rettifica di queste ultime, quantunque non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con conseguente negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa; pertanto, la deducibilità, ai sensi dell'articolo 62 D.P.R. n. 917/1986, dei compensi degli amministratori delle società di capitali non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o in contratti. A sua volta, Cass. 27 settembre 2000, n. 12813 ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ingiustificata la nomina ad amministratori di cinque soci ed eccessivo l'importo dei compensi – complessivi 300 milioni a fronte di ricavi per 1'356 – ed aveva affermato la legittimità della riduzione, operata dall'Ufficio, a lire 30 milioni del compenso di ciascun amministratore deducibile dal reddito.

In senso contrario, vedi la sentenza della Cassazione n. 21155 del 31 ottobre 2005, nonché le sentenze n. 25/9/06 del 30 ottobre 2006 della Comm. trib. Reg. Emilia Romagna e n. 64 del 14 luglio 2006 della Comm. trib. prov. di Lucca secondo cui in tema di determinazione del reddito d'impresa, allo stato attuale della legislazione l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi ai sensi dell'articolo 62 D.P.R. n. 917/1986. Secondo Cass. 6 agosto 2008, n. 21169: nella determinazione del reddito imponibile, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione dei componenti negativi di reddito operata dal contribuente soltanto all'esito della dimostrazione del difetto di inerenza, certezza e congruità degli oneri medesimi; conseguentemente, laddove si intenda confutare la deducibilità dei compensi riconosciuti agli amministratori grava sull'erario evidenziare elementi, dati e circostanze atti a contestarne congruità e ragionevolezza.

Secondo Cass. 20 novembre 2001, n. 14570: in materia di imposte sui redditi, l'articolo 62 D.P.R. n. 917/1986, che prevede la deducibilità per spese di lavoro dipendente e per compensi agli amministratori, escludendo espressamente la deducibilità del compenso per l'opera prestata o per il lavoro svolto dall'imprenditore, non fa riferimento, a tali effetti, ad una nozione di imprenditore diversa da quella offerta dal codice civile, tale da ricomprendere in essa le persone dei soci accomandanti di una s.a.s.